

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (OITC)

Art. 1 Oggetto

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<i>Art. 1 Oggetto</i> La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.	<i>Art. 1 Oggetto</i> ¹ La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, idrogeno, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.